Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 dicembre 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1974.
Approvazione della convenzione stipulata il 15 marzo 1974 con la società « Navigazione Toscana », per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi nell'arcipelago toscano (settore « A ») . . . . Pag. 8703

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974.
Composizione del Consiglio superiore delle miniere. Pag. 8706

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.
Sostituzione di alcuni componenti la commissione tecnica prevista dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, relativa alla disciplina sulla preparazione e sul commercio dei mangimi . . . . Pag. 8707

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.
Sostituzione del segretario e del segretario aggiunto del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Genova . . . . Pag. 8707

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1974.
Autorizzazione al comune di Montereale a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura . . . . Pag. 8708

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Valdisotto . . . . Pag. 8708

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Montignoso . . . . Pag. 8709

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.
Riconoscimento delle sezioni della Lega navale italiana di Crotone e di Pisa . . . . Pag. 8710

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.
Riconoscimento del centro velico Caprera . . Pag. 8711

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, con adeguamento per forme collettive e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni - Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, in Torino . . . . Pag. 8711

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1974.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva . . . . . Pag. 8712

DECRETO PREFETTIZIO 22 novembre 1974.
Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Novara. Pag. 8712

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Carmignano » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione. Pag. 8713

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Formigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Mollia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Oldenico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Pila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Quinto Vercellese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Rassa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Rossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Villanova Biellese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Bano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Benetutti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 8714

Autorizzazione al comune di Ulà Tirso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Santa Giusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Palmas Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Ollastra Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8715

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Buddusò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Cles ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Nocera Tirinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Perarolo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Vallada Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . . Pag. 8716

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Castelnovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Bosco Chiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Dolcè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Roncà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Sorgà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8717

Autorizzazione al comune di Alonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8718

Autorizzazione al comune di Trissino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8718

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8718

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8718

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8718

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso, per esami, a nove posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici . . Pag. 8719

Ministero dei trasporti: Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di segretario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile riservato agli impiegati della carriera esecutiva in possesso di determinati requisiti . . . . . Pag. 8721

Ufficio medico provinciale di Taranto: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto . . . . Pag. 8722

Ufficio veterinario provinciale di Vicenza:

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza . . Pag. 8722

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza. Pag. 8723

REGIONI

Regione Molise:

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1974, n. **18.**

Modifica dell'art. 27 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11 e norme per la liquidazione delle aziende speciali consorziali . . . . Pag. 8724

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1974, n. **18-8**/Legisl.

Modifica del regolamento di esecuzione della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5 e del regolamento di esecuzione della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 25 luglio 1972, n. 30-1391/L. Nuovi criteri parametrici per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune . . . . Pag. 8724

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 9 settembre 1974, n. **64.**

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico . . . . . Pag. 8725

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1974.

Approvazione della convenzione stipulata il 15 marzo 1974 con la società « Navigazione Toscana », per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi nell'arcipelago toscano (settore « A »).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1953, registro n. 22 Marina mercantile, foglio n. 367, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 23 novembre 1953 con la società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Roma, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « A » (arcipelago toscano) per la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 31 dicembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1956, registro n. 33 Marina mercantile, foglio n. 196, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 23 luglio 1956;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1965, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 194, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 3 marzo 1965;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1967, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 56, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 28 marzo 1967;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 218, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 30 dicembre 1970;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1972, registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 67, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 31 dicembre 1971;

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 826, con la quale il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla citata legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Vista la convenzione stipulata in Roma, addì 15 marzo 1974, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Navigazione Toscana » per attuare la proroga dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « A » (arcipelago toscano) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 818.416.117 (ottocentodiciottomilioniquattrocentosedicimilacentodiciassette);

Considerato che, per motivi di urgenza dovuti alla necessità di assicurare dal 1° gennaio 1974 il proseguimento dei servizi sopra menzionati, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 826, è stato sottoposto per il parere al Consiglio di Stato lo schema di convenzione, sottoscritto dalla parte anziché il progetto di convenzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di convenzione predetto nell'adunanza della seconda sezione tenuta il 9 aprile 1974;

Accertato che la società « Navigazione Toscana » ha adeguato la cauzione precedentemente prestata all'ammontare della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 15 marzo 1974;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 15 marzo 1974, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Roma, per la proroga, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 826, dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « A » (arcipelago toscano) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 818.416.117 (ottocentodiciottomilioniquattrocentosedicimilacentodiciassette).

La sovvenzione dovuta alla società farà carico al cap. 1174 del bilancio dello Stato, stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione, che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1974

LEONE

COPPO — COLOMBO — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1974
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 220

CONVENZIONE 15 MARZO 1974 FRA IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E LA SOCIETA' PER AZIONI « NAVIGAZIONE TOSCANA », CON SEDE IN ROMA, PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI CARATTERE LOCALE DEL SETTORE « A » (ARCIPELAGO TOSCANO)

Premesso che con la legge 22 dicembre 1973, n. 826, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1973, n. 332, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « A » (arcipelago toscano) affidandolo allo stesso concessionario verso la corresponsione di una sovvenzione in misura pari a quella corrisposta al concessionario per l'anno 1973 e che la società ha accettato, con fonogramma del 29 dicembre 1973.

Premesso che la società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Roma, ha provveduto all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale per le isole dell'arcipelago toscano dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1973, ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 34, tra l'avv. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile ed il comandante Davide Russo, agente in nome e per conto della Società medesima, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

L'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « A » (arcipelago toscano) è riaffidato alla società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Roma, alle condizioni tutte di cui alla convenzione del 23 novembre 1953, sostituita dalla convenzione del 23 luglio 1956, e modificata con le convenzioni del 3 marzo 1965, del 28 marzo 1967, del 30 dicembre 1970 e del 31 dicembre 1971, stipulate con la società stessa, che qui si intendono per intero riprodotte, salvo il disposto del successivo art. 2.

Art. 2.

Gli articoli 1, 2, 4, 6, 8 e 23 delle convenzioni stipulate il 23 novembre 1953 e 23 luglio 1956, alcuni dei quali già modificati con le convenzioni del 3 marzo 1965, del 28 marzo 1967, del 30 dicembre 1970 e del 31 dicembre 1971, sono ulteriormente modificati come segue:

« Art. 1 *Servizi da eseguire.* — La società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Roma, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nell'annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2 alla convenzione del 23 luglio 1956 stipulata con la stessa società) che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione.

Nei successivi articoli e nel capitolato la società per azioni « Navigazione Toscana » viene designata con la parola "Società" ».

« Art. 2 *Sovvenzione.* — La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'annessa tabella (allegato 1) è fissata, in ragione d'anno, in L. 818.416.117 (ottocentodiciottomilioniquattrocentosedicimilacentodiciassette), corrispondente a quella determinata per il 1973 ».

« Art. 4 *Revisione della sovvenzione.* — La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione alla fine dell'anno in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nei seguenti elementi:

introiti netti del traffico;
costi del personale;
costi del combustibile;
costi delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi.

Gli importi annui di cui al precedente comma restano così fissati:

A) Introiti netti del traffico: L. 249.579.714.

Ai fini della revisione della sovvenzione per ottenere gli introiti netti del traffico si procederà come segue:

si assumeranno gli introiti lordi conseguiti dalla società nei viaggi di convenzione per trasporto dei passeggeri e delle automobili al seguito dei passeggeri, ivi compresi tutti gli incassi per posti letto, tasse e diritti portuali, eccedenza bagaglio ecc., con esclusione delle quote di nolo cumulativo di competenza di altri vettori, degli avviamenti e delle prosecuzioni, delle escursioni, ecc.;

si assumeranno gli introiti lordi conseguiti dalla società nei viaggi di convenzione per il trasporto delle merci di qualsiasi natura e degli automezzi per merci, ivi compresi tutti gli incassi per tasse e diritti portuali, diritti di polizza, con esclusione delle quote nolo, tasse e diritti non di pertinenza del trasporto marittimo effettuato dalla società (avviamenti e prosecuzioni, quote di nolo cumulativo di competenza, di altri vettori ecc.);

si diminuiranno i suddetti introiti lordi della percentuale del 42,19 per spese di traffico relative ad abbuoni, ristorni senserie, provvigioni, spese portuali e di pubblicità.

B) Costi del personale: L. 667.700.035.

Fanno parte del costo del personale ai fini della revisione della sovvenzione tutti gli elementi connessi con il rapporto di prestazioni d'opera da parte del personale di terra e di mare ovunque operante ossia stipendi, paghe ed accessori, indennità, erogazioni e compensi diversi, lavoro straordinario, indennità di panatica per il personale navigante, contributi assicurativi, previdenziali e tutti gli altri oneri a carico del datore di lavoro

immediati e differiti, ivi inclusi ferie, franchigie, riposi compensativi, preavviso, indennità di anzianità e relativo adeguamento anzianità di servizio antecedente, ecc.

Per la determinazione delle variazioni intervenute nel costo del personale di cui sopra si assumeranno le variazioni nello indice del correlativo costo medio unitario e cioè:

a) si determineranno gli indici di costo di ciascuno dei rappresentanti delle categorie riportate nella tabella di cui in seguito (applicato in R.O., 1° ufficiale in R.O. ecc.) mediante il rapporto fra il costo mensile medio dell'anno cui la revisione si riferisce e quello indicato nella tabella medesima;

b) si moltiplicheranno i suddetti indici di costo per la spesa complessiva annua di ciascuna categoria di personale parametrata risultante dalla seguente tabella:

Categoria e qualifica	N. pers.	Anni anzian.	Costo mensile	Costo annuo
Amministrativi:				
Applicato di 2° .	8	15	626.658	60.159.163
Stato maggiore:				
1° Uff. Macch. R.O. .	18,66	8	1.059.178	237.171.138
Sottufficiali:				
Caporale Macch. .	17,33	oltre 3	477.226	99.243.919
Comuni:				
Marinaio . . .	62,66	—	360.578	271.125.810
		Totale .	.	667.700.035

Le variazioni di qualsiasi natura nei costi del personale, secondo quanto in precedenza indicato, dovranno derivare da leggi, da disposizioni ministeriali o da accordi sindacali approvati dal Ministero della marina mercantile intervenuti entro il periodo cui la revisione si riferisce.

C) Costi del combustibile:

nafta: tonn. 1.390,66 × L. 13.053,55 = L. 18.153.050
diesel: tonn. 1.116,98 × L. 19.762,22 = » 22.074.004

Costo complessivo . . . L. 40.227.054

Per la determinazione delle variazioni intervenute nel costo dei combustibili si calcoleranno i nuovi importi derivanti dai prodotti delle suddette quantita (rappresentative di tutte le qualità effettivamente consumate) per i prezzi medi per tonnellata metrica dell'anno cui la revisione si riferisce. Tali importi saranno raffrontati a quelli base sopra indicati.

Ai fini della determinazione del prezzo medio annuale si assumeranno prezzi franco bordo attestati dalla camera di commercio industria ed agricoltura di Livorno o dimostrati mediante ogni altro mezzo ritenuto adeguato dal Ministero della marina mercantile.

D) Costo delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi: L. 147.567.876.

Per la determinazione delle variazioni intervenute nel costo delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi si assumeranno le variazioni nell'indice del correlativo costo.

Tale indice (i) verrà determinato dalla somma dell'indice di costo dei materiali (A) assunto per il 34% e dell'indice di costo della manodopera (B) assunto per il 66%, tenendo conto del fattore relativo al processo di invecchiamento delle navi come segue:

$$i = (0{,}34\ A + 0{,}66\ B)\ 1{,}02^n$$

ove « n » è uguale alla differenza fra l'età media del tonnellaggio di stazza lorda impiegato nei servizi all'ultimo giorno del periodo cui la revisione si riferisce e quella al giorno di decorrenza della presente convenzione.

Ove dal calcolo della differenza di cui sopra « n » venisse ad avere un valore inclusivo di una frazione dell'unità, si effettuerà l'arrotondamento di tale frazione a zero, 0,25, 0,50, 0,75 per difetto.

Materiali.

L'indice di costo di cui sopra (A) verrà calcolato:

a) determinando gli indici di prezzo per ciascuna delle categorie di materiali elencate nella tabella di cui in seguito, mediante il rapporto tra il prezzo medio dell'anno cui si riferisce la resivione rilevato dalle specifiche tavole del « Bollettino mensile di statistica » dell'Istituto centrale di statistica e quelle riportate nello stesso « Bollettino » per il mese di dicembre 1973;

b) ponderando i suddetti indici di prezzo con le rispettive percentuali di composizione indicate:

Materiale	% Compos.
Acciaio: lamiere grosse da mm 4,76 e più (Milano)	25%
Tubi di ferro e di acciaio saldato (Milano) . . .	25%
Rame wirebars (Milano)	20%
Zinco in lastre (Milano)	5%
Stagno in pani (Milano)	10%
Legno: tavole abete primo assortimento (Bolzano); lunghezza mt 4, spessore da mm 20 a 60, larghezza cm 16 e più, peso specifico convenzionale 0,50	15%
	100%

Mano d'opera.

L'indice di costo di cui sopra (B) verrà calcolato determinando l'indice di costo di un operaio qualificato navalmeccanico mediante il rapporto tra l'indice del tasso medio delle retribuzioni minime contrattuali dell'anno cui la revisione si riferisce rilevato dalle specifiche tavole del « Bollettino mensile di statistica » dell'Istituto centrale di statistica e l'indice base relativo al mese di dicembre 1973 rilevato dallo stesso « Bollettino ».

La revisione della sovvenzione in aumento o in diminuzione viene effettuata semprechè la somma algebrica delle variazioni verificatesi:

negli introiti lordi del traffico dei servizi di convenzione, al netto delle spese di traffico, conseguiti nell'anno;

nei costi degli elementi sopra indicati, relativi all'anno medesimo,

superi l'1% degli introiti lordi del traffico dei servizi di convenzione ed è riconosciuta soltanto per la parte eccedente lo importo di tale percentuale.

Le eventuali variazioni della sovvenzione sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« Art. 6 - *Durata della convenzione.* — La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 salvo proroga, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826 ».

« Art. 8 - *Domicilio legale.* — Agli effetti della presente convenzione la società elegge domicilio legale in Roma, via del Tritone, 37, ed avrà sede di armamento nel porto di Livorno ».

« Art. 23 - *Sovvenzione per linea.* — Con decreto del Ministro per la marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della convenzione, sarà ripartita tra le singole linee di cui all'annessa tabella (allegato 1).

Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito - per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella - il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

Linea 1: Itinerario A - n. 52 viaggi annui;
Itinerario B - n. 52 viaggi annui;
Itinerario C - n. 52 viaggi annui (nell'anno 1974 n. 39 viaggi)

Linea 2: n. 900 viaggi annui;

Linea 3: n. 734 viaggi annui di cui 52 con prolungamento a Pianosa e 52 con prolungamento a Marina di Campo e Pianosa (per l'anno 1974 i viaggi con prolungamento a Marina di Campo e Pianosa sono 39);

Linea 4: n. 579 viaggi annui.

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure per quelli eseguiti in più per esigenza di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti ».

Art. 3.

La presente convenzione, mentre vincola la società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Fatta a Roma, addì 15 marzo 1974

p. *Il Ministero della marina mercantile*
D'ANGELO

p. *La società per azioni «Navigazione Toscana»*
RUSSO

Registrato il 4 ottobre 1974 - 1° Ufficio del registro atti privati di Roma al n. 15735/*E* - Mod. 71/*M* - *Esatte L.* 2.000

ALLEGATO 1
(Art. 1 della convenzione)

SETTORE «A»: (ARCIPELAGO TOSCANO)

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE LINEE

Linea 1

Itinerario A: Livorno-Gorgona-Capraia-Marciana Marina-Portoferraio-Piombino-Rio Marina-Porto Azzurro-Marina di Campo-Pianosa e ritorno fino al 31 marzo 1974; dal 1° aprile 1974: Livorno-Gorgona-Capraia-Portoferraio e ritorno.

Itinerario B: Livorno-Capraia e ritorno fino al 31 marzo 1974; dal 1° aprile 1974: Livorno-Capraia-Portoferraio e ritorno.

Itinerario C: Portoferraio-Piombino-Portoferraio-Capraia-Livorno-Capraia-Portoferraio (a partire dal 1° aprile 1974).

Periodicità: settimanale per ciascun itinerario.

Migliatico per viaggio (andata e ritorno):

Itinerario A: fino al 31 marzo 1974 = miglia 253,4; dal 1° aprile 1974 = miglia 145.

Itinerario B: fino al 31 marzo 1974 = miglia 74; dal 1° aprile 1974 = miglia 132.

Itinerario C: miglia 159.

Migliatico annuo:

Itinerario A: per 52 viaggi (fino al 31 marzo 1974) miglia 13.176,8; per 52 viaggi (dal 1° aprile 1974) miglia 7.540.

Itinerario B: per 52 viaggi (fino al 31 marzo 1974) miglia 3.848; per 52 viaggi (dal 1° aprile 1974) miglia 6.864.

Itinerario C: per 39 viaggi nell'anno 1974 = miglia 6.201.

Velocità di esercizio: miglia 17.

Linea 2

Itinerario: Portoferraio-Cavo-Piombino e ritorno;

Periodicità: bigiornaliera; dal 1° febbraio al 30 aprile: terza corsa domenicale; dal 1° maggio al 30 settembre: trigiornaliera;

Migliatico per viaggio: (andata e ritorno) miglia 30,2;

Migliatico annuo per 900 viaggi: miglia 27.180;

Velocità di esercizio: miglia 14.

Linea 3

Itinerario: Porto Azzurro-Rio Marina-Piombino e ritorno;

Periodicità: bigiornaliera tutto l'anno tranne le domeniche ed i giorni festivi del periodo 1° ottobre-30 aprile durante il quale è giornaliera; trigiornaliera nel periodo 1° luglio-31 agosto tranne i giorni di mercoledì e sabato; prolungamento a Pianosa (itinerario Porto Azzurro-Pianosa e ritorno) una volta la settimana; prolungamento a Marina di Campo e Pianosa (itinerario Porto Azzurro-Marina di Campo-Pianosa e ritorno) una volta la settimana a partire dal 1° aprile 1974.

Migliatico per viaggio: miglia 29,4 (Porto Azzurro-Rio Marina-Piombino e ritorno); con prolungamento a Pianosa e ritorno - miglia 29,4 + 41 = miglia 70,4 con prolungamento a Marina di Campo-Pianosa e ritorno - miglia 29,4 + 49 = miglia 78,4.

Migliatico annuo: per 734 viaggi = miglia 21.579,6; più 52 prolungamenti a Pianosa = miglia 2.132; più 52 prolungamenti a Marina di Campo e Pianosa = miglia 2.548; totale miglia 26.259,6.

Per il 1974 il prolungamento a Marina di Campo e Pianosa viene effettuato dal 1° aprile per 39 volte e per complessive miglia 1.911. Pertanto il migliatico totale si riduce a miglia 25.622,6;

Velocità di esercizio: miglia 13,5.

Linea 4

Itinerario: Isola del Giglio-Porto S. Stefano e ritorno;

Periodicità: giornaliera dal 1° novembre al 31 marzo; bigiornaliera dal 1° aprile al 31 ottobre;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 22;

Migliatico annuo per 579 viaggi, miglia 12.738;

Velocità di esercizio: miglia 12.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

Linea 1: una nave tipo autotraghetto della stazza lorda minima di 2.196 tonnellate;

Linea 2: una nave tipo autotraghetto della stazza lorda minima di 1.200 tonnellate;

Linea 3: una nave tipo autotraghetto della stazza lorda minima di 499 tonnellate;

Linea 4: una nave tipo autotraghetto della stazza lorda minima di 352 tonnellate.

Fatta a Roma, addì 15 marzo 1974

p. *Il Ministero della marina mercantile*
D'ANGELO

p. *La società per azioni «Navigazione Toscana»*
RUSSO

(9241)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974.

Composizione del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198, e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Viste le designazioni del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle associazioni sindacali interessate, e del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio superiore delle miniere, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è così composto:

Di Pace prof. Pasquale, presidente;

Gargiulo avv. Ugo, Giasolli rag. Ilio e Santoro Passarelli prof. avv. Francesco, esperti nelle discipline giuridiche ed economiche;

Brignola dott. Francesco e Daniele prof. Nicola, designati dal Consiglio di Stato;

Carta prof. Mario, Ippolito prof. Felice e Medici prof. Mario, esperti nelle discipline geologiche e minerarie;

Martinis prof. Bruno e Zuffardi prof. Pietro, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Cianci prof. Ernesto e Salle ing. Pierluigi, in rappresentanza degli industriali delle miniere;

Furrer dott. Franz e Rosa dott. Virgilio, in rappresentanza degli industriali delle cave;

Biagioli Francesco e La Barbera Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori delle miniere;

Cipriani Brunello e Longhi Ivo, in rappresentanza dei lavoratori delle cave;

Rampolla Del Tindaro ing. Emilio, in rappresentanza degli ingegneri e dei periti industriali;

Bottari dott. Silvio, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Calderoni prof. Ugo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Perotti ing. Massimo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Servili ing. Servilio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Pantanetti ing. Fabio, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 2.

Il Consiglio è, inoltre, costituito dai membri di diritto, previsti dall'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il prof. Mario Medici, è chiamato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Córte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1974

LEONE

DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1974
Registro n. 11 *Industria, foglio n.* 165

(9578)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Sostituzione di alcuni componenti la commissione tecnica prevista dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, relativa alla disciplina sulla preparazione e sul commercio dei mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale del 1° gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1974, registro n. 2 Sanità, foglio n. 88, con il quale è stata istituita la commissione tecnica prevista dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Vista la nota con la quale il Ministero delle finanze designa quale componente della commissione in narrativa la dott.ssa Elsa Soriani, chimico superiore, in sostituzione del dott. Tommaso Storto, cessato dal servizio;

Vista la nota dell'Istituto superiore di sanità, con la quale si designano i professori Leonida Ravaioli e Gianfranco Tiecco componenti della commissione medesima in sostituzione dei professori Mazzaracchio Vittorio e Valfrè Franco, cessati dal servizio;

Visto il fonogramma con il quale il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato designa quale componente della commissione medesima il dott. Centioli Livio, ispettore superiore, in sostituzione del dott. Francesco Larosa, cessato dal servizio;

Ritenuta la necessità di procedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

La dott.ssa Elsa Soriani, chimico superiore, è nominata componente della commissione tecnica prevista dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, su designazione del Ministero delle finanze ed in sostituzione del dott. Tommaso Storto.

Il prof. Leonida Ravaioli, direttore generale, ed il prof. Gianfranco Tiecco, primo dirigente, sono nominati componenti della commissione medesima su designazione dell'Istituto superiore di sanità ed in sostituzione dei professori Mazzaracchio Vittorio e Valfrè Franco.

Il dott. Centioli Livio, ispettore superiore, è nominato componente della commissione medesima su designazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in sostituzione del dott. Francesco Larosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1974
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 187

(9396)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

Sostituzione del segretario e del segretario aggiunto del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 15 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1972, registro n. 4 Finanze, foglio n. 292, con il quale il dott. Agostino Cicinelli, direttore di 2ª classe di dogana, venne nominato segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Genova;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1973, registro n. 31 Finanze, foglio n. 388, con il quale il dott. Gaetano Fundarò, direttore di 2ª classe di dogana, venne nominato segretario aggiunto del collegio predetto;

Vista la nota n. 218 ris. in data 28 maggio 1974, con la quale il capo del compartimento doganale di Genova ha proposto che il dott. Agostino Cicinelli, segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali, venga sostituito nelle sue funzioni dal dott. Gaetano Fundarò e che quest'ultimo venga, a sua volta, sostituito nell'incarico di segretario aggiunto dal dottor Alfio Di Giulio, vice direttore di dogana;

Decreta:

Il dott. Gaetano Fundarò, direttore di 2ª classe, ed il dott. Alfio Di Giulio, vice direttore, entrambi funzionari in servizio presso il compartimento doganale di Genova, sono chiamati a far parte del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Genova, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre

1971-14 dicembre 1975, il primo, in qualità di segretario, in sostituzione del dott. Agostino Cicinelli, il secondo, in qualità di segretario aggiunto, in sostituzione del dott. Gaetano Fundarò.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1974
Registro n. 89 *Finanze, foglio n.* 322

(9305)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1974.

Autorizzazione al comune di Montereale a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 30 maggio 1973, n. 42, del comune di Montereale;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo di L'Aquila approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 75.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Montereale un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Antonio Dell'Anno, il comune di Montereale è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 75.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Montereale un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 7.420.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 75 milioni da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 10, con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento, per conto del comune di Montereale, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 14 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 365

(9339)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Valdisotto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge stessa;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 gennaio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Piatta in comune di Valdisotto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valdisotto;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè serie di pianori a diverso livello, raccordati da pendici fortemente declivi, rivestite da boschi di abeti e betulle, costituente suggestivo quadro panoramico e tradizionale che si esalta nell'episodio della frazione di S. Pietro con la caratteristica chiesa svettante nella valle. Detta zona fa parte del complesso paesaggistico della vallata del Bormio e si presenta, all'occhio del turista che proviene dalla bassa valle, di particolare bellezza panoramica e naturale che, attraverso una indiscriminata edificazione, verrebbe, senz'altro deteriorato;

Decreta:

La zona di Piatta sita nel territorio del comune di Valdisotto ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è rappresentata nei fogli catastali numeri 1-3-5-6, confinanti:

a sud con i fogli numeri 4 e 10; ad ovest con i fogli numeri 4 e 2, a nord con il territorio del comune di Valdidentro, ad est con il comune di Bormio; nonché rappresentata nei fogli numeri 13-14-15-16-17-19 del comune medesimo, confinanti a sud con i fogli numeri 17-18-29; a nord con il comune di Bormio; ad est con il comune di Bormio; ad ovest con il fiume Adda ed il comune di Bormio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Valdisotto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 2 ottobre 1974

p. Il Ministro: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Verbale n. 1 dell'adunanza del 12 gennaio 1972

L'anno 1972 (millenovecentosettantadue) il giorno 12 (dodici) del mese di gennaio, alle ore 10,30, previo avviso diramato con lettera in data 15 dicembre 1971, a tutti i componenti la commissione, nonchè ai signori sindaci dei comuni interessati ed esperti in materia, si è riunita la commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Proposta di vincolo in comune di Valdisotto.

Il presidente, alla presenza del sindaco cav. Pietro Fiorina, propone che la commissione prenda ora in esame, e conseguentemente decida sull'argomento *c*) dell'ordine del giorno, riguardante la *zona di Piatta in comune di Valdisotto.*

(*Omissis*).

Tale zona è rappresentata nei fogli catastali numeri 1-3-5-6, confinanti a sud con i fogli numeri 4 e 10; a ovest con i fogli numeri 4 e 2; a nord con il territorio del comune di Valdidentro e ad est con il comune di Bormio; nonché rappresentata nei fogli numeri 13-14-15-16-17-18-19 del comune medesimo, confinanti a sud con i fogli numeri 17-18-29; a nord con il comune di Bormio; a est ancora con il comune di Bormio ed a ovest con il fiume Adda ed il comune di Bormio.

Apre, pertanto, la discussione su detto argomento.

(*Omissis*).

Dopo ampia ed esauriente discussione, il presidente pone ai voti la proposta di vincolo per notevole interesse pubblico sulla zona di Piatta in comune di Valdisotto come delimitata nella premessa.

(*Omissis*).

Si dichiarano contrari all'apposizione del vincolo su detta zona i signori: cav. Pietro Fiorina, sindaco del comune di Valdisotto; prof. Livio Benetti, esperto.

La commissione, constatato che sulla proposta presidenziale di apporre vincolo paesaggistico sulla zona di Piatta in comune di Valdisotto sono stati espressi voti favorevoli n. 6, contrari n. 2, delibera di riconoscere il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della zona di Piatta in comune di Valdisotto, di cui ai fogli numeri 1-3-5-6-13-14-15-16-17-18-19, delimitata dai confini nella premessa indicati e ne propone, pertanto, il vincolo.

(*Omissis*).

(9711)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Montignoso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Massa Carrara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 gennaio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della cima del monte Carchio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montignoso;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, rappresenta un elemento caratteristico del paesaggio versiliese, visibile da tutto il lito-

rale ed in parte accessibile al pubblico, si da costituire un punto di vista dal quale si può godere uno stupendo panorama di tutta la costa e del mare;

Decreta:

La zona della cima del monte Carchio sita nel territorio del comune di Montignoso ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal punto trigonometrico a quota 1087, tutta l'area compresa entro un raggio di m 200 in proiezione orizzontale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Massa Carrara.

La soprintendenza ai monumenti di Pisa curerà che il comune di Montignoso provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data d'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 2 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Verbale della seduta del 29 gennaio 1971

Il giorno 29 gennaio 1971 alle ore 15, presso la segreteria dell'amministrazione provinciale, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente prof. Maccari illustra alla commissione la situazione in cui si è venuta a trovare la pizza del monte Carchio, in seguito alla coltivazione della cava di marmo effettuata ai piedi della pizza stessa.

La coltivazione citata ha fatto franare parte della pizza in parola, rendendo pericolante anche la parte non ancora franata.

E' notorio che la pizza del monte Carchio per la sua peculiare particolarità ha un cospicuo carattere di bellezza naturale e di singolarità geologica che si può ammirare da una vastissima zona.

Occorre pertanto intervenire per salvare il salvabile.

(*Omissis*).

Dopo lunga discussione sulle responsabilità cennate, il presidente prof. Maccari ritiene di concludere la discussione con le seguenti proposte:

(*Omissis*).

3) Di includere nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica la cima del monte Carchio.

La commissione, udita la relazione del presidente e la discussione intervenuta;

Visto l'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

A voti unanimi delibera di includere nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la cima del monte Carchio così delimitata:

dal punto trigonometrico a quota 1087, tutta l'area compresa entro un raggio di m 200 in proiezione orizzontale.

(*Omissis*).

(9710)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.

Riconoscimento delle sezioni della Lega navale italiana di Crotone e di Pisa.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti ed associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Viste le domande presentate dalle sezioni della Lega navale italiana di Crotone, Porto Vecchio, e di Pisa, via S. Martino n. 108, con le quali hanno chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visti i pareri numeri 8 e 9 espressi in data 25 maggio 1974 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1974, con il quale è stata riconosciuta la presidenza nazionale della Lega navale italiana e sono stati approvati i modelli di patente;

Decreta:

Art. 1.

Le sezioni della Lega navale italiana di Crotone, Porto Vecchio e di Pisa, via S. Martino n. 108, sono riconosciute ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

Le sezioni suddette sono autorizzate a gestire nelle proprie sedi scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata, nonché ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, le sezioni della Lega navale italiana sopraindicate devono trasmettere, ogni anno al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto citati. Devono inoltre osservare, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

Le sezioni della Lega navale italiana sopracitate sono autorizzate, per il rilascio delle patenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ad utilizzare i modelli della Lega navale italiana approvati con il decreto interministeriale 1° marzo 1974, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Il Ministro per i trasporti
PRETI

(9594)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.
Riconoscimento del centro velico Caprera.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda presentata dal centro velico Caprera, corso Italia, 10, Milano, con la quale ha chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge;

Visto il parere n. 10 espresso in data 25 maggio 1974 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1974, con il quale è stata riconosciuta la presidenza nazionale della Lega navale italiana e sono stati approvati i modelli di patente;

Decreta:

Art. 1.

Il centro velico Caprera, corso Italia n. 10, Milano, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

Il centro suddetto è autorizzato a gestire nell'isola di Caprera scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge citata.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il centro velico Caprera deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto citati.

Deve inoltre osservare, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

Il centro velico Caprera è autorizzato, per il rilascio delle patenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ad utilizzare i modelli della Lega navale italiana approvati con il decreto interministeriale 1° marzo 1974, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Il Ministro per i trasporti
PRETI

(9595)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, con adeguamento per forme collettive e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni - Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Toro assicurazioni - Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento per forme collettive e delle relative condizioni di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento per forme collettive e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni - Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

tariffa 62 R, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 8 novembre 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(9590)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974 il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974, sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di dicembre 1974 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni fino al limite massimo, in valore nominale, di L. 239.500.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 dicembre 1974.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1974
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 26

(9864)

DECRETO PREFETTIZIO 22 novembre 1974.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'ufficio medico legale;

Ritenuto di dover provvedere per la composizione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1974-77;

Viste le designazioni degli ordini e collegi sanitari nonché degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale di Novara;

Visto l'art. 12 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1974-77 decorrente dal 1° dicembre 1974 è così composto:

1) il prefetto, presidente;
2) Catania dott. Eugenio, medico provinciale;
3) Mena dott. Dante, veterinario provinciale;
4) Bertone dott. Francesco, presidente del tribunale di Novara;
5) Fassio dott. ing. Enrico, ingegnere capo del genio civile;
6) Bertini dott. Silvano, capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
7) Orsini dott. Felice, capo dell'ispettorato del lavoro;
8) Manuppelli col. dott. Michele, direttore dello ospedale militare;
9) Romagnoli prof. dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Novara;
10) Tettoni dott. Livio, medico condotto del comune di Biandrate;
11) Cominazzini prof. dott. Claudio, direttore della sezione medico micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
12) Armandola prof. dott. Paolo, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
13) Antonini ing. Carlo, presidente dell'ospedale maggiore della carità di Novara;
14) Fumagalli dott. Ezio, direttore sanitario dello ospedale maggiore della carità di Novara;
15) Gambigliani Zoccoli prof. dott. Alberto, primario medico dell'ospedale maggiore della carità di Novara;
16) Flamini prof. dott. Silvio, primario chirurgo dell'ospedale SS. Trinità di Arona;
17) Fornara prof. dott. Piero, pediatra;
18) Cantone prof. dott. Diego, medico chirurgo;
19) Franzini prof. dott. Carlo, medico chirurgo;
20) Civello dott. Salvatore, esperto in materia amministrativa;
21) Scampini dott. ing. Duilio, esperto in edilizia ospedaliera;
22) Fabris dott. ing. Mario, esperto in ingegneria sanitaria ed urbanistica;
23) Solimene dott. Carlo, rappresentante dell'ordine dei medici;
24) Chiabrera dott. Ugo Franco, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
25) Francia dott. Luciano, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
26) Brunazzi sig.ra Mariangela, rappresentante del collegio delle ostetriche;
27) Botto Fantona sig.ra Anna, rappresentante del collegio delle infermiere professionali, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
28) Vigone sig. Francesco, rappresentante del collegio dei tecnici di radiologia medica;
29) Fantini sig. Vito, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
30) Pianese dott. Aldo, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
31) Foti dott. Giovanni, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

E' incaricato delle funzioni di segretario del consiglio provinciale di sanità il dott. Antonio Bonaiuto, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Novara, addì 22 novembre 1974

Il prefetto: FORTE

(9677)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Carmignano » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Carmignano » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Carmignano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Carmignano » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Carmignano » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese: dal 45 al 65 per cento;

Canaiolo nero: dal 10 al 20 per cento;

Cabernet (localmento noto come uva Francesca): dal 6 al 10 per cento;

Trebbiano Toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente: dal 10 al 20 per cento;

Mammolo, Colorino, Occhio di Pernice, da soli o congiuntamente: fino ad un massimo del 5 per cento.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Carmignano » devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Carmignano » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore ai 400 metri siano derivati da calcarei marnosi di tipo alberese e scisti argillosi (eocene) ed arenarie (oligocene).

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve superare i q.li 80 ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve e cioè nel territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Carmignano » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo intenso, anche di mammola, e con più pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento;

sapore: asciutto, sapido, pieno armonico, morbido e vellutato;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 25 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Carmignano » non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Qualora il vino « Carmignano » venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai 3 anni, a partire dal 29 settembre (giorno di S. Michele e festa di Carmignano) dell'anno di produzione delle uve, potrà portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva « riserva ».

Il periodo di conservazione e di invecchiamento di cui sopra deve essere effettuato in botti di rovere o di castagno, rispettivamente per almeno un anno per il « Carmignano » e per almeno di due anni per il « Carmignano » tipo « riserva ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(9732)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1974, il comune di Modica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.311.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4945/M)

Autorizzazione al comune di Formigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Formigliana (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.586.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4910/M)

Autorizzazione al comune di Mollia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Mollia (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4911/M)

Autorizzazione al comune di Oldenico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Oldenico (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4912/M)

Autorizzazione al comune di Pila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Pila (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4913/M)

Autorizzazione al comune di Quinto Vercellese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Quinto Vercellese (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.766.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4914/M)

Autorizzazione al comune di Rassa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Rassa (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.353.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4915/M)

Autorizzazione al comune di Rossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Rossa (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 878.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4916/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Biellese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Villanova Biellese (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4917/M)

Autorizzazione al comune di Bano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Bano (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4918/M)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Bessude (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4919/M)

Autorizzazione al comune di Benetutti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Benetutti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4920/M)

Autorizzazione al comune di Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Aglientu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4921/M)

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Usellus (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4922/M)

Autorizzazione al comune di Ulà Tirso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Ulà Tirso (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4923/M)

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Solarussa (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4924/M)

Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Scano di Montiferro (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4925/M)

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Simala (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4926/M)

Autorizzazione al comune di Santa Giusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Santa Giusta (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4927/M)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Ruinas (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4928/M)

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Paulilatino (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4929/M)

Autorizzazione al comune di Palmas Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Palmas Arborea (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4930/M)

Autorizzazione al comune di Ollastra Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Ollastra Simaxis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4931/M)

Autorizzazione al comune di Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Arco (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4932/M)

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Sagrado (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4933/M)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Cormons (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4934/M)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Valledoria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4935/M)

Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Usini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4936/M)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Uri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4937/M)

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Ossi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4938/M)

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Nulvi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4939/M)

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Mores (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4940/M)

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Luogosanto (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4941/M)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Bulzi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4942/M)

Autorizzazione al comune di Buddusò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Buddusò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4943/M)

Autorizzazione al comune di Cles ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Cles (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4944/M)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1974, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.502.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4946/M)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1974, il comune di Bitonto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.611.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4947/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Tirinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1974, il comune di Nocera Tirinese (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4948/M)

Autorizzazione al comune di Perarolo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Perarolo di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 4.907.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4949/M)

Autorizzazione al comune di Vallada Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Vallada Agordina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.787.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4950/M)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Calto (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.486.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4951/M)

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Canda (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.479.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4952/M)

Autorizzazione al comune di Castelnovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Castelnovo Bariano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.146.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4953/M)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Contarina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.222.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4954/M)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Gaiba (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4955/M)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4956/M)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Papozze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4957/M)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.657.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4958/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Villanova Marchesana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.421.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4959/M)

Autorizzazione al comune di Bosco Chiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Bosco Chiesanuova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.454.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4960/M)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Caprino Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4961/M)

Autorizzazione al comune di Dolcè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Dolcè (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4962/M)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.253.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4963/M)

Autorizzazione al comune di Roncà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Roncà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.292.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4964/M)

Autorizzazione al comune di Sorgà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Sorgà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4965/M)

Autorizzazione al comune di Alonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Alonte (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.368.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4966/M)

Autorizzazione al comune di Trissino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Trissino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.942.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4967/M)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Villaga (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4968/M)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Zovencedo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.009.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4969/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 10 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	663 —	663 —	662,75	663 —	665 —	663,05	662,90	663 —	663 —	663 —
Dollaro canadese	672,35	672,35	671,25	672,35	671 —	672,30	672,15	672,35	672,35	672,30
Franco svizzero	250,44	250,44	259,20	250,44	248 —	250,40	249,70	250 —	250,44	250,40
Corona danese	114,46	114,46	114,47	114,46	114 —	114,45	114,49	114,46	114,46	114,45
Corona norvegese	123.85	123.85	123,70	123,85	123,50	123,80	123,83	123,85	123,85	123,85
Corona svedese	156,90	156,90	156,50	156,90	156 —	156,90	156,90	156,90	156,90	156,90
Fiorino olandese	258,65	258,65	258,50	258,65	258,75	258,60	258,55	258,65	258,65	258,60
Franco belga	17,859	17,859	17,86	17,859	17,82	17,85	17,8525	17,859	17,85	17,85
Franco francese	145,33	145,33	145,40	145,33	143,90	145,30	145,35	145,33	145,33	145,30
Lira sterlina	1539,05	1539,05	1538 —	1539,05	1544 —	1539,10	1539 —	1539,05	1539,05	1539 —
Marco germanico	267,90	267,90	267,80	267,90	267,70	267,80	267,75	267,90	267,90	267,90
Scellino austriaco	37,60	37,60	37,57	37,60	37,50	37,60	37,56	37,60	37,60	37,60
Escudo portoghese	26,835	26,835	26,80	26,835	26,85	26,82	26,8350	26,835	26,83	26,80
Peseta spagnola	11,7060	11,706	11,73	11,7060	11,70	11,70	11,71	11,7060	11,70	11,70
Yen giapponese	2,2135	2,2135	2,22	2,2135	2,21	2,21	2,2150	2,2135	2,21	2,21

Media dei titoli del 10 dicembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	86,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,975
» 5 % (Ricostruzione)	84,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,925
» 5 % (Città di Trieste)	83,725
» 5 % (Beni esteri)	83,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,675
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	87,000
» 6 % » » 1970-85	90,300
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	87,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,350
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,125
» poliennali 7 % 1978	92,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	662,95
Dollaro canadese	672,25
Franco svizzero	250,07
Corona danese	114,475
Corona norvegese	123,84
Corona svedese	156,90
Fiorino olandese	258,60
Franco belga	17,856
Franco francese	145,34
Lira sterlina	1539,025
Marco germanico	267,825
Scellino austriaco	37,58
Escudo portoghese	26,835
Peseta spagnola	11,708
Yen giapponese	2,214

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a nove posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nella carriera dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale, per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 del 31 luglio 1974 con cui, fra l'altro, è stato stabilito il programma di esame d'ammissione nei ruoli della carriera di concetto, ruolo del personale tecnico, del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, di uno di quelli sottoindicati:

diploma di perito industriale capo tecnico;
diploma di geometra;
diploma di ragioniere e perito commerciale;
diploma di maturità scientifica;
diploma di istituto nautico;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i 30 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile tutte le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dalle intendenze di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi 00100 Roma, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi 00100 Roma, entro il termine di 40 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di 40 giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 6 sono prorogati per i cittadini residenti allo estero di giorni 20 e per i profughi dalla Libia di cui al decreto-legislativo 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni 75 e 50 rispettivamente per i documenti di precedenza e preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi, oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile), debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi da territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad altri ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con l'osservanza dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni sulle caratteristiche funzionali delle apparecchiature meccanografiche ed elettroniche;
nozioni sui supporti delle informazioni;
nozioni sui principali linguaggi di programmazione degli elaboratori;
algebra elementare, logaritmi e progressioni.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto della seconda prova scritta e comprende inoltre nozioni di:

diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
economia politica;
scienza delle finanze;
statistica.

Art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 24 e 25 marzo 1975, alle ore otto, ed avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove scritte nella sede sopra indicata e nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'Amministrazione si riserva di variare la data e la sede degli esami per ragioni di forza maggiore ed in tal caso ne sarà data singolarmente comunicazione agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identita;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad essi inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di essa.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sara approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento del requisito per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sarà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Registro n. 97 Finanze, foglio n. 374

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso a nove posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . ., e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . . . il . . . . . 19...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(9612)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di segretario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile riservato agli impiegati della carriera esecutiva in possesso di determinati requisiti.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1972, registro n. 9 Trasporti, foglio n. 305, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a tre posti di segretario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati della carriera esecutiva in possesso di determinati requisiti;
Considerata la neccesità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Papa dott Pietro, dirigente generale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Membri:

Gallo Curcio prof.ssa Graziella, ordinaria di diritto nello istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;

Luttazi prof. Duilio, ordinario di ragioneria nell'istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma;

Iacovelli dott. Giovanni, dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

De Vito dott. Mario, ispettore principale nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale suddetta.

Segretario:

Sabbatini dott. Bruno, ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale predetta.

Alla commissione viene aggregato in qualità di membro aggiunto per le prove di lingua straniera il dott. Mercuri Lamberto, ispettore nel ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea ed assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile.

A coloro ai quali spetta verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per l'importo presumibile di L. 100.000 (centomila).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1974
Registro n. 13 *Trasporti, foglio n.* 148

(9655)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1199 in data 1° giugno 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Taranto al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 1644 del 9 ottobre 1973 con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 3548 del 29 ottobre 1973;

Considerato che gli atti predetti sono regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Taranto al 30 novembre 1970:

1. Petrelli Antonio Guido . . . punti 60,732
2. Bruno Jeso Antonio . . . . » 59,234

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Taranto, della prefettura di Taranto e dei comuni interessati.

Taranto, addì 14 ottobre 1974

Il Medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1880 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Taranto al 30 novembre 1970;

Esaminate le domande dei candidati idonei e, secondo l'ordine della graduatoria, le preferenze espresse per le sedi messe a concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 2;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in epigrafe per la condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Petrelli Antonio Guido: condotta di Statte, frazione del comune di Taranto;

2) Bruno Jeso Antonio: condotta del comune di S. Marzano di S. Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Taranto, della prefettura di Taranto e dei comuni interessati.

Le amministrazioni dei comuni interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici dichiarati vincitori delle rispettive condotte.

Taranto, addì 14 ottobre 1974

Il Medico provinciale

(9500)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario comunale e consorziale vacanti in provincia di Vicenza, concorso bandito con decreto n. 290/C.4 del 15 febbraio 1974, modificato con decreto n. 393/C.4 del 5 marzo 1974;

Ritenuti regolari i verbali stessi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria in ordine di merito dei candidati idonei del concorso indicato in premessa:

1. Sciutteri Giuseppe . . . . punti 85,632
2. Mari Luciano . . . . » 78,074
3. Galuppo Bruno . . . . » 77,880
4. Cappellari Giuseppe . . . . » 75,692
5. Rossini Carlo . . . . » 74,710
6. Rossi Antonio . . . . » 71,772
7. Zaccaria Mario . . . . » 70,894

8. Beneventi Gregorio . . .	punti 69,238
9. Leonardi Vittorio .	» 67,820
10. Cristiani Giulio .	» 62,604
11. Tognato Giorgio .	» 59,556
12. Menini Luciano .	» 58,560
13. Dalla Pellegrina Alfonso .	» 57,000
14. Festa Paolo . . .	» 56,490
15. Fanin Roberto . .	» 56,000
16. Zuliani Francesco	» 55,000
17. Fanini G. Battista (nato il 21 settembre 1949)	» 54,500
18. Chiassarini Mauro (nato il 18 maggio 1950)	» 54,500
19. Lenci Beniamino (nato il 5 settembre 1950)	» 54,500
20. Fante Adriano (coniugato) .	» 54,000
21. Zago Giorgio . .	» 54,000
22. Ruffin Renzo	» 53,900
23. Marani Francesco (nato il 16 dicembre 1944, coniugato con un figlio) .	» 53,500
24. Lante Roberto (nato il 2 ottobre 1946, coniugato con un figlio)	» 53,500
25. Bombardi Giovanni . . .	» 53,400
26. Ledrini Eliano	» 53,000
27. Marmotti Angelo . .	» 52,500
28. Avanzini Luigi .	» 52,000
29. Stoppa Evaristo .	» 51,052
30. Duratti Giuseppe (coniugato con due figli)	» 51,000
31. Sbizzera Ferdinando (coniugato con un figlio) . . .	» 51,000
32. Lora Silvano	» 51,000
33. Carazzina Marco . .	» 50,500
34. Montoni Fulgido .	» 50,388
35. Martini Giuseppe (coniugato con due figli)	» 50,000
36. Campana Pietro A. (nato il 31 luglio 1945)	» 50,000
37. Pederzoli Francesco (nato il 13 marzo 1949)	» 50,000
38. Tazzioli Luciano (coniugato con un figlio)	» 49,500
39. Riondato Gianni . . .	» 49,500
40. Giustozzi Pio A. (coniugato con tre figli)	» 49,000
41. Ave Piergiorgio (coniugato con un figlio)	» 49,000
42. Moriconi Enrico (coniugato) . .	» 49,000
43 Cavinato Ugo (nato il 24 giugno 1947) . .	» 49,000
44. Passarin Claudio (nato il 7 luglio 1948)	» 49,000
45. Martini Gianfranco (nato il 21 febbraio 1945)	» 48,000
46. Perusi Luigi (nato il 7 aprile 1945) .	» 48,000
47. Signoretti Romeo (nato il 26 gennaio 1948)	» 48,000
48. Pennazzi Mario (nato il 6 dicembre 1950)	» 48,000
49. Fusar Poli Tiziano (nato il 15 febbraio 1951)	» 48,000
50. Donizetti Angelo .	» 47,500
51. Bolognini Adriano (coniugato con quattro figli) . .	» 47,000
52. Zuanon Giorgio . . .	» 47,000
53. Vescovi Lorenzo . . .	» 46,804
54. De Benedet Giorgio .	» 46,500
55. Belluati Erminio (coniugato con figli) .	» 46,000
56. Nicoletti Roberto (coniugato) . . .	» 46,000
57. Venturi Guido (nato il 9 marzo 1949) .	» 46,000
58. Brotto Giampietro (nato il 15 settembre 1949)	» 46,000
59. Casolari Massimo .	» 45,500
60. Giordano Sergio .	» 45,300
61. Granata Giuseppe (coniugato con un figlio)	» 45,000
62. Bisogni Renato (nato il 30 luglio 1946) .	» 45,000
63. Benedetti G. Battista (nato il 2 febbraio 1948)	» 45,000
64. Ferri Giovanni (nato il 20 dicembre 1949)	» 45,000
65. Scattolini Enrico	» 44,300
66. Giannotti Oscar (nato il 14 febbraio 1947)	» 44,000
67. Brighi Paolo (nato il 4 maggio 1948) .	» 44,000
68. Boffo Luciano (nato il 3 agosto 1950) .	» 44,000
69. Arnoldi Ernesto . .	» 43,500
70. Monti Giovanni (coniugato) .	» 43,000
71. Cazzola Giovanni (nato il 29 ottobre 1947)	» 43,000
72. Vecchi Giovanni (nato il 15 marzo 1950)	» 43,000
73. Marchesan Rocco	» 42,300
74. Zorzetto Oreste (invalido civile) .	» 42,000
75. Turla Cesare (nato il 17 gennaio 1948) .	» 42,000
76. Rizzolo Pietro (nato l'8 agosto 1949) .	» 42,000
77. Picciolo Tommaso M.S. (nato il 9 agosto 1950) . .	» 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, alla prefettura di Vicenza, nonchè dei comuni interessati.

Il veterinario provinciale: SAINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1660/C.4 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso bandito con decreto n. 290/C.4 del 15 febbraio 1974 modificato con decreto n. 393/C.4 del 5 marzo 1974, per cinque posti di veterinario comunale e consorziale vacanti in provincia di Vicenza;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1266, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1953, n. 2211 e la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, nonchè la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte comunali e consorziali a fianco del rispettivo nominativo, di seguito riportato, i dottori:

Sciutteri Giuseppe: condotta comunale di Bassano del Grappa;

Mari Luciano: condotta consorziale di Marostica, Nove, Mason, Pianezze, Molvena;

Galuppo Bruno: condotta consorziale di Camisano e Grumolo delle Abbadesse;

Cappellari Giuseppe: condotta consorziale di Lusiana, Conco, Salcedo;

Rossi Antonio: condotta consorziale di Arsiero, Lastebasse, Pedemonte, Valdastico, Tonezza, Laghi, Posina, Velo d'Astico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Vicenza, nonchè dei comuni interessati.

Vicenza, addì 26 novembre 1974

Il veterinario provinciale: SAINI

(9717)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1662/C.4 del 26 novembre 1974, con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso per condotte veterinarie vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1973;

Vista la rinuncia del dott. Antonio Rossi per la condotta consorziale di Arsiero, Lastebasse, Laghi, Posina, Velo d'Astico, Pedemonte, Tonezza, Valdastico, pervenuta in data 29 novembre 1974;

Accertato che in base alla graduatoria di merito surricordata e alle preferenze formulate dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, la condotta suindicata va assegnata al dott. Mario Zaccaria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1266, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1953, n. 2211 e la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, nonchè la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il dott. Mario Zaccaria è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Arsiero, Lastebasse, Laghi, Posina, Velo d'Astico, Pedemonte, Tonezza, Valdastico.

Il presente decreto che per la parte afferente la predetta condotta va a modificare il precedente in data 26 u.s., numero 1662/C.4, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Vicenza, nonchè dei comuni interessati.

Vicenza, addì 29 novembre 1974

Il veterinario provinciale: SAINI

(9718)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1974, n. 18.

Modifica dell'art. 27 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11 e norme per la liquidazione delle aziende speciali consorziali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 14 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 1° gennaio 1974 di cui all'art. 27, comma primo della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11, prorogato al 1° aprile 1974 con la legge regionale 18 gennaio 1974, successivamente prorogato al 1° settembre 1974 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974.

Art. 2.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le commissioni amministratrici delle aziende speciali consorziali di cui all'art. 27 della legge 30 maggio 1973, n. 11, sono sciolte e le relative funzioni sono attribuite ai presidenti delle commissioni medesime nella qualità di commissari straordinari, cui competeranno tutti i poteri previsti dalle leggi e dagli statuti con esclusione assoluta del potere di assunzione, a qualsiasi titolo, di nuovo personale.

Art. 3.

Dalla data del 1° gennaio 1975 le aziende speciali consorziali sono poste in liquidazione e i commissari di cui al precedente articolo assumono le funzioni di commissari liquidatori.

I commissari liquidatori provvedono alla gestione fino ad esaurimento delle opere concesse, finanziate o in corso di esecuzione alla data del 31 dicembre 1974, nonchè alla ripartizione fra i comuni, già facenti parte delle soppresse aziende, del patrimonio mobiliare e delle attività e passività delle aziende medesime.

Il termine delle operazioni di cui al presente articolo è stabilito al 31 marzo 1975.

Se alla data del 31 marzo 1975 le operazioni di liquidazione delle aziende speciali consorziali, o di alcune di esse, non saranno state completate, la giunta regionale provvederà alla costituzione di un ufficio stralcio per la definizione delle operazioni di liquidazione in parola.

Art. 4.

Le operazioni di liquidazione, salvo quanto diversamente disposto dai singoli statuti delle aziende, dalla legge 30 maggio 1973, n. 11, e dalla presente legge, sono svolte ai sensi della vigente legislazione in materia di consorzi di comuni, intendendosi sostituita al prefetto ed al Ministro per l'interno la regione Molise.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 11 novembre 1974

D'UVA

(9364)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1974, n. 18-8/Legisl.

Modifica del regolamento di esecuzione della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5 e del regolamento di esecuzione della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 25 luglio 1972, n. 30-1391/L. Nuovi criteri parametrici per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 5 *novembre* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 25 luglio 1972, n. 30-1391/L.;

Ravvisata la necessità di rideterminare ed unificare i criteri per il calcolo del costo degli impianti funiviari, sia per i fini della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, sia per la determinazione delle spese ammissibili a contributo;

Visti gli articoli 6, n. 18, e 56 della legge comunale 10 novembre 1971, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale 31 dicembre 1973, n. 8188;

Decreta:

E' approvata la nuova formula unificata valida per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune, contenuta nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto e che sostituisce la formula contenuta nell'allegato (1) del decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5, e rispettivamente i criteri parametrici contenuti nel decreto del presidente della giunta provinciale 25 luglio 1972, n. 30-1391/L.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 14 maggio 1974

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1974
Registro n. 37, *foglio n.* 23

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL COSTO DEGLI IMPIANTI A FUNE

Parte prima

Formula per stabilire il costo convenzionale degli impianti che realizzano le linee di trasporto funiviario mediante criteri parametrici.

$$\text{Costo milioni} = C_1 [C_2 + C_3 N + C_4 (H) + \{C_5 + C_6 (P)\} L + (C_7 + C_8 N) V]$$

dove le seguenti lettere assumono i parametri propri dell'impianto designati a lato di ogni lettera:

H = somma delle potenze di tutti i motori destinati alla trazione dell'impianto espresse in cavalli;

L = lunghezza sviluppata dall'impianto espressa in km;

N = numero dei viaggiatori per veicolo;

P = peso complessivo delle funi insistenti in un metro lineare di linea espresso in kg;

V = numero dei veicoli in linea.

I coefficienti C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 C_7 C_8 assumono i valori della seguente tabella:

C_1	funivie bifuni	1,5
	funivie ad aggancio automatico	1,4
	telecabine seggiovie e sciovie	1,25

Il predetto coefficiente C_1 assume i rispettivi valori quali risultano da quelli suinnanzi esposti moltiplicati per i seguenti fattori:

1,2: qualora nessun punto della striscia di terreno larga 50 m e la cui linea mediana è il tracciato dell'impianto, sia raggiungibile con mezzi meccanici il cui movimento sul terreno è assicurato da ruote, ed inoltre qualora la linea di minima distanza fra la striscia succitata ed una strada di qualsiasi genere e costituita da una retta la cui proiezione orizzontale abbia una lunghezza superiore al chilometro e la cui proiezione verticale una lunghezza superiore ai 300 metri;

1,2: qualora l'impianto sia ubicato per almeno metà del suo tracciato a quota superiore a 2500 m s.l.m.;

1,3: qualora l'impianto sia ubicato totalmente a quota superiore a 2500 m s.l.m.;

1,5: qualora l'impianto sia ubicato per almeno metà del suo tracciato a quota superiore a 3500 m s.l.m.

C_2	funivie bifuni e monofuni ad aggancio automatico	15
	telecabine e seggiovie	8
	sciovie	2

C_3	funivie bifuni:	
	con stazione intermedia	3,6
	senza stazione intermedia	1,6
	funivie ad aggancio automatico:	
	con stazione intermedia	95
	senza stazione intermedia	85
	telecabine o seggiovie biposto	18
	seggiovie monoposto	35
	sciovie	2

C_4	funivie bifuni	con azionamento asincrono termico o Ward-Leonard	0,12
		con azionamento alimentato a c.c. mediante apparecchiature statiche	0,4
	funivie ad aggancio automatico seggiovie e telecabine	con azionamento asincrono termico o Ward-Leonard	0,1
		con azionamento alimentato a c.c. mediante apparecchiature statiche	0,17
	sciovie	con azionamento asincrono termico o Ward-Leonard	0,15
		con azionamento alimentato a c.c. mediante apparecchiature statiche	0,2

C_5	funivie bifuni	24
	monofuni ad aggancio automatico telecabine e seggiovie	8,7
	sciovie	5,5

C_6	funivie bifuni	1,3
	monofuni ad aggancio automatico telecabine e seggiovie	0,9
	sciovie	0,6

C_7	funivie bifuni		2,2
	funivie ad aggancio automatico		0,3
	telecabine	con veicoli aperti	0,13
		con veicoli chiusi	0,2
	seggiovie	monoposto	0,08
		biposto	0,09
	sciovie		0,05

C_8	funivie bifuni	0,4
	altri tipi di impianto	0

Parte seconda

CALCOLO COSTO OPERE IN C.A.

Per il calcolo del costo convenzionale delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato da detrarre dal costo complessivo dell'impianto agli effetti delle spese di collaudo, il costo di tali opere è valutato convenzionalmente in lire trentamila per metro cubo di conglomerato semplice od armato nella quantità di metri cubi risultante in progetto.

Parte terza

LINEE ELETTRICHE

1) Le linee elettriche da costruirsi per l'alimentazione di nuovi impianti funiviari ed ammesse a contributo ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 7, sono le linee a media tensione, che non rientrano normalmente negli allacciamenti da eseguirsi con contributi forfetizzati e che comunque presentano entrambe le seguenti caratteristiche:

a) lunghezza pari o superiore a metri 400;

b) potenza trasportata pari o superiore a 150 kilowatt.

2) Il costo di tali linee è fissato come importo massimo in lire otto milioni per chilometro.

3) Qualora per l'installazione di una linea a media tensione è necessario realizzare a monte di essa e cioè verso la fonte di energia una sottostazione di trasformazione da alta a media tensione e del pari realizzare una nuova linea di alta tensione per alimentare questa sottostazione, la linea ammessa a contributo è quella che parte dalla sottostazione dianzi citata e va all'impianto. In tal caso il costo ammissibile della linea è pari a quello specificato al punto 2), più una quota fissa di lire diecimila per chilometro e per ogni chilowatt trasportato dalla linea a media tensione.

4) Il costo ammissibile per cabine di trasformazione annesse all'impianto funiviario è fissato in L. 8.000 per ogni chilowatt impegnato.

5) Il costo ammissibile a contributo sia per la linea sia per la cabina di trasformazione è pari al costo calcolato con i criteri di cui ai punti precedenti moltiplicato per il rapporto fra la potenza impegnata dell'impianto ammesso a contributo e la potenza trasportata complessivamente dalla linea.

Il presidente: GRIGOLLI

(9136)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 9 settembre 1974, n. 64.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 15 *ottobre* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente « *Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico* »;

Ravvisata la necessità di emanare norme regolamentari per l'applicazione della citata legge provinciale;

Visto l'art. 8, punto 18 e l'art. 53 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 6 settembre 1974, n. 3740, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sui trasporti a fune;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

E' emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente «Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico» nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 9 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1974
Registro n. 1, *foglio n.* 51

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 8 NOVEMBRE 1973, N. 87, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE LINEE DI TRASPORTO FUNIVIARIO IN SERVIZIO PUBBLICO.

Art. 1.
Denominazioni

1.1. La legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la «Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico» è indicata nel presente regolamento con la sigla L.P.

1.2. L'ufficio trasporti è indicato con la sigla U.T.

1.3. Il comitato consultivo funivie di cui all'art. 5 della L.P. è indicato con la sigla C.C.F.

1.4. Il presente Regolamento di esecuzione della L.P. è indicato con Regolamento.

Art. 2.
Caratteristiche dei veicoli per linee di prima categoria

2.1. Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee di prima categoria, di cui all'art. 2 della L.P., sono:

a) capienza minima quattro persone;

b) completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici;

c) dimensioni tali da permettere l'agevole introduzione ed il trasporto in posizione orizzontale di una barella porta feriti o infermi unitamente all'accompagnatore.

2.2 In caso di impianto dotato di più veicoli, almeno un veicolo deve avere le dimensioni di cui al punto *c*).

Art. 3.
Domanda e documentazione

Documentazione tecnica.

3.1. Il progetto dell'impianto di cui all'art. 3 della L.P. che realizza la linea, firmato dal richiedente la concessione e dall'ingegnere progettista, regolarmente iscritto nell'albo professionale, può essere di massima o esecutivo. Il progetto va presentato in tre esemplari qualora si tratti di funivie monofuni ad agganciamento automatico, di funivie bifuni o di funicolari terrestri, in due esemplari negli altri casi. Il progetto ed i relativi disegni devono essere sviluppati su carta consistente preferibilmente in strisce piegate a mantice aventi, dopo la piegatura, le dimensioni stabilite dalle vigenti tabelle UNI; il progetto esecutivo deve essere costituito dai seguenti elaborati, numerati progressivamente e datati:

1) una relazione tecnica illustrativa di tutto l'impianto. Essa deve riferirsi in modo particolare a quelle parti che sono oggetto di prescrizioni derivanti dal regolamento tecnico generale o dalle prescrizioni tecniche speciali per singolo tipo di impianto, con la dimostrazione che le norme ivi stabilite sono rispettate; la relazione comprende l'elenco dei materiali, con la specificazione delle loro caratteristiche tenendo presenti le norme UNI, nonchè l'indicazione delle ditte costruttrici dei principali elementi dell'impianto;

2) una planimetria generale della zona interessata dallo impianto, rappresentata dalle tavolette in scala 1:25000 dello Istituto geografico militare, con segnato a tratto rosso il tracciato della linea;

3) un piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata ed in uscita sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona;

4) i profili longitudinali della linea nelle scale sottoindicate; i profili devono essere muniti delle quote riferite al livello sul mare, firmati dall'ingegnere o geometra che ne ha effettuato il rilevamento e controfirmati dall'ingegnere progettista che in base a tale profilo ha progettato l'impianto:

a) per le funivie bifuni sono previsti due profili longitudinali, uno in scala 1:5000, con l'indicazione delle stazioni, dei sostegni e quella di massima del terreno e delle funi portanti, uno in scala non minore 1:1000, con riportato l'esatto andamento del terreno oltrechè sull'asse dell'impianto, anche sotto le funi le quali devono essere rappresentate nelle loro diverse configurazioni limite. Con questo ultimo profilo dovranno essere esibite anche le sezioni trasversali nei punti caratteristici della linea comprendenti una larghezza non inferiore a quella interessata dalle proiezioni orizzontali delle sagome d'ingombro dei veicoli;

b) per le funivie monofuni è previsto un profilo longitudinale, in scala non inferiore a 1:500, sul quale è indicato, ove necessario, anche l'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti situati due metri a destra e due metri a sinistra dell'asse dell'impianto riportando, per le singole campate, le configurazioni della fune portante-traente atte a determinare il franco verticale minimo e massimo dei veicoli dal suolo;

c) per le sciovie e impianti simili è previsto un profilo longitudinale in scala non inferiore a 1:500, sul quale è indicato l'andamento della pista di risalita e la configurazione della fune traente, sia nelle condizioni di carico della linea più sfavorevole, sia nelle condizioni di fune scarica assoggettata alla massima tensione prevista in progetto; deve essere adeguatamente indicata anche l'eventuale pendenza trasversale del terreno;

5) i calcoli relativi alle configurazioni delle funi e le relative verifiche;

6) i disegni d'insieme delle principali parti dell'impianto nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte;

7) i disegni delle stazioni e delle relative apparecchiature, unitamente ai calcoli di verifica e di stabilità di tutti gli elementi interessanti la sicurezza dell'esercizio. Nel caso di sciovie il calcolo di stabilità del riduttore può essere sostituito dalla dichiarazione del costruttore del riduttore attestante che la struttura presenta un grado di sicurezza non inferiore a quello stabilito dalle prescrizioni tecniche speciali di cui allo art. 18, punto *e*) del regolamento, tenendo conto anche dello eventuale tiro esercitato dall'anello trattivo;

8) i disegni e i calcoli di verifica dei sostegni di linea e delle relative fondazioni;

9) i disegni e i calcoli di verifica dei veicoli o dei dispositivi di traino e delle relative apparecchiature, sospensioni e attacchi;

10) le descrizioni e gli schemi funzionali dei circuiti elettrici di trazione, di regolazione e comando, di sicurezza e di telecomunicazione, redatti in conformità alle norme C.E.I.;

11) una dichiarazione dell'ufficio forestale, competente per territorio, che la zona interessata dal tracciato dell'impianto è libera dal pericolo di frane, slavine o valanghe. Nella compilazione della dichiarazione l'ufficio forestale competente deve tener conto, oltre che degli elementi morfologici, anche dei dati cronologici e statistici relativi agli eventi franosi o valanghivi che hanno interessato la zona medesima e può prescrivere eventuali opere protettive a cui subordinare la costruzione degli impianti. Questa dichiarazione deve essere accompagnata da una planimetria generale della zona, in scala 1:25000, in cui è segnato il tracciato della linea, regolarmente vidimata dall'ufficio forestale;

12) una descrizione, firmata dal progettista, della natura e delle caratteristiche meccaniche del terreno attraversato dallo impianto. A richiesta dell'U.T. tale descrizione deve essere integrata da una perizia geologica;

13) una descrizione, firmata dal progettista, degli eventuali attraversamenti con linee elettriche, telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie e funivie e delle modifiche da apportare ai medesimi o delle opere interposte fra questi e l'impianto.

3.2. Per le parti « tipizzate » di sciovie si può prescindere dalla presentazione di calcoli, semprechè il progettista dimostri che gli sforzi cui sono sottoposte le parti stesse siano contenute entro i limiti previsti per il tipo approvato dal Ministero dei trasporti, e i disegni di cui ai precedenti punti vengono sostituiti dai corrispondenti prospetti di tipizzazione (figurini).

3.3. Il progetto di massima deve comprendere almeno i documenti di cui ai punti 2), 4), 5), 6), 11), 12), 13), nonchè una relazione tecnica illustrante le principali caratteristiche dell'impianto, integrata dalla determinazione delle potenze motrici necessarie, della velocità, della portata oraria, degli intervalli fra i veicoli.

Nei casi di particolare configurazione del terreno può essere richiesto dall'U.T. il piano quotato di cui al precedente punto 3), del primo comma.

Documentazione amministrativa.

3.4. Le persone giuridiche private e le società richiedenti la concessione devono accompagnare la domanda con copia autenticata dell'atto di costituzione e dello statuto.

3.5. La domanda presentata da persone giuridiche, pubbliche e private va integrata con copia autenticata dell'atto dell'organo deliberante che ne autorizza la presentazione qualora l'esercizio della linea di trasporto funiviario non rientri nello scopo e nelle finalità previste nello statuto.

3.6. La relazione sulle finalità e sulla categoria di cui allo art. 3, punto *b*) della L.P. deve contenere i seguenti elementi:

1) una descrizione delle finalità della linea ed un'analisi sulla origine del traffico prevedibile;

2) una illustrazione delle infrastrutture ricettive e turistiche esistenti o previste nella zona;

3) una planimetria, in scala non inferiore 1:25000, preferibilmente 1:10000, con indicate la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona nonchè le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici e/o scistici di collegamento tra queste;

4) una indicazione degli elementi idonei per la valutazione dell'assegnazione della prima o seconda categoria alla linea funiviaria.

3.7. La cauzione di cui all'art. 3 lettera *c*) della L.P. è da depositarsi presso il tesoriere della provincia autonoma di Bolzano.

3.8. L'entità del deposito stesso viene fissato in:

L. 500.000 per le linee da realizzare con impianti funiviari terrestri, quali sciovie, slittinovie e simili con una lunghezza sviluppata inferiore a m 500, e L. 1.000.000 per linee di lunghezza superiore;

L. 4.000.000 per linee da realizzare con impianti funiviari aerei monofuni ad agganciamento permanente dei veicoli;

L. 10.000.000 per linee da realizzare con impianti funiviari aerei bifuni e monofuni ad agganciamento temporaneo dei veicoli nonchè funicolari terrestri.

3.9. La restituzione della cauzione può avvenire su iniziativa dell'U.T. L'eventuale incameramento è disposto con deliberazione alla giunta provinciale.

3.10. In caso di richiesta di esproprio o imposizione di servitù coattiva la domanda deve essere accompagnata da:

a) mappa catastale, rilasciata dall'ufficio competente, firmata e datata dal richiedente; in essa deve essere indicato il tracciato della linea;

b) estratti tavolari dei fondi interessati;

c) piano particolareggiato descrittivo di ciascuno dei terreni ed edifici cui l'espropriazione o l'imposizione di servitù si riferisce. Di ognuno dei terreni devono essere indicati confini, natura, estensione, dati tavolari, particellari e di mappa nonchè nome, dati di nascita, domicilio dei proprietari iscritti nei registri reali;

d) relazione esplicativa sulla linea da realizzare.

Art. 4.

Istruttoria della domanda

4.1. L'istruttoria effettuata dall'U.T. avviene dopo la presentazione di tutti i documenti previsti dall'art. 3 della L.P. e dall'art. 3 del regolamento.

4.2. Durante l'istruttoria l'U.T. ha facoltà di chiedere in ogni momento chiarimenti, studi ed eleborati tecnici anche aggiuntivi.

4.3. Dopo l'esame dei documenti l'U.T.:

1) esprime un parere tecnico sulla costruibilità dell'impianto. Eventuali condizioni contenute nel parere positivo devono essere osservate nella elaborazione del progetto esecutivo o in sede di costruzione e di esercizio dell'impianto. L'esito dell'esame sulla costruibilità dell'impianto è notificato in via amministrativa all'interessato;

2) stabilisce il costo convenzionale dell'impianto adottando la formula riportata nell'allegato *A*;

3) si esprime sull'opportunità della realizzazione della linea, sull'assegnazione della linea ad una delle categorie di cui all'art. 2 della L.P. e sull'eventuale concorrenza della linea in rispetto a linee finitime nonchè sulla richiesta di esproprio e/o imposizione di servitù coattiva.

Art. 5.

Rilascio della concessione

5.1. I provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 6 della L.P. vengono trasmessi all'U.T. dal richiedente la concessione.

5.2. Quando trattasi di domande di concessione di linee in concorrenza e di domande con richiesta di esproprio oppure di imposizione di servitù coattiva, l'U.T. trasmette al sindaco del comune interessato per territorio la deliberazione della giunta provinciale con la quale si è deciso sulle domande di cui al terzo comma dell'art. 19 e primo comma dell'art. 22 della L.P.

5.3. In tal caso il provvedimento di cui all'art. 24 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, deve essere rilasciato al richiedente a favore del quale la giunta provinciale ha deliberato, la preferenza o ha deciso in merito ai beni da sottoporre all'esproprio e/o all'imposizione di servitù coattiva.

5.4. Conclusa l'istruttoria l'U.T. sottopone la domanda alla giunta provinciale per l'adozione del relativo provvedimento. Prima del rilascio della concessione l'interessato sottoscrive per accettazione davanti al segretario della giunta provinciale il disciplinare di concessione, dopo averne presa visione.

5.5. Nessuna tassa di concessione è dovuta all'ente concedente.

Art. 6.

Modifica della concessione

6.1. Ai fini della modifica della concessione sono da considerare varianti sostanziali alla linea, salvo altri particolari casi:

1) la sostituzione dell'impianto realizzante la linea con uno di altro tipo;

2) lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento dell'impianto, ritenuti rilevanti dall'U.T., d'intesa con gli assessorati cui è affidata la materia delle piste da sci e della tutela del paesaggio;

3) La variazione della potenzialità oraria di trasporto in rispetto a quella indicata nel provvedimento di concessione, ritenuta rilevante dall'U.T., d'intesa con gli assessori cui è affidata la materia delle piste da sci e della tutela del paesaggio.

6.2. La domanda deve contenere il progetto di modifica dell'impianto e la relazione giustificativa, nonchè l'eventuale dichiarazione dell'ufficio forestale di cui all'art. 3.1., punto 11) del regolamento.

6.3. Alla domanda vanno allegati i provvedimenti favorevoli di cui all'art. 6 della L.P. qualora la modifica richieda la pronuncia di tali organi.

6.4. Per le varianti sostanziali alla linea l'U.T. esprime un parere tecnico sulla costruibilità delle stesse, notificandolo in via amministrativa all'interessato.

6.5. In caso di modifica della concessione su iniziativa da parte dell'U.T., il concessionario deve comunque essere sentito prima della relativa deliberazione della giunta provinciale.

Art. 7.
Rinnovo della concessione

7.1. L'avviso della scadenza della concessione viene comunicato, perlomeno con 12 mesi di anticipo, con lettera raccomandata all'interessato indicante i documenti da presentare con la domanda per l'eventuale rinnòvo della concessione.

7.2. Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:

1) una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto redatta da un ingegnere esperto nel settore e regolarmente iscritto nell'albo professionale, contenente un'analisi di tutte le parti e organi dell'impianto interessanti la sicurezza con particolare riguardo al loro stato di conservazione in relazione all'usura intervenuta durante l'esercizio;

2) una planimetria di cui all'art. 3.6., punto 3) del regolamento;

3) una descrizione della finalità della linea di cui all'art. 3.6. punto 1) del regolamento.

7.3. La domanda di rinnovo deve pure contenere il parere di massima favorevole sull'eventuale pista da sci servita dalla linea qualora lo stesso non sia già stato acquisito alla pratica.

7.4. Se sono proposte modifiche sostanziali alla linea, la documentazione va inoltre integrata con quanto previsto dall'articolo 6, secondo e terzo comma del regolamento.

7.5. I lavori o le modifiche all'impianto devono essere eseguiti entro i termini stabiliti nel provvedimento; tali termini non possono superare quelli previsti nell'art. 3 della L.P.

7.6. Ultimati i lavori di cui al comma precedente, il direttore dei lavori ne dà comunicazione all'U.T.

7.7. Se entro il termine indicato nel provvedimento di modifica o di rinnovo della concessione, i lavori non sono stati terminati l'esercizio rimane sospeso fino al rilascio di successivo N.O. previo visita straordinaria o collaudo all'impianto.

7.8. In caso di presentazione della domanda da parte del titolare della concessione dopo la scadenza della stessa, si segue comunque la procedura, prevista nel presente articolo, per il rilascio di nuova concessione.

7.9. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonchè nei casi della sospensione del servizio di cui agli articoli 14.3. e 28.2. della L.P. l'U.T può disporre la chiusura dell'impianto al pubblico esercizio mediante l'apposizione di sigilli.

Art. 8.
Cessione della linea

8.1. Copia del contratto notarile di cessione di cui al terzo comma dell'art. 10 della L.P è da trasmettere a cura del cessionario all'U.T. con lettera raccomandata R.R.

8.2. Non è consentita al concessionario di cedere il solo esercizio della linea.

Art. 9.
Revoca della concessione

9.1. A prescindere dalle deduzioni previste dall'art. 11, primo comma della L.P. l'indennità è calcolata tenendo conto del costo convenzionale dell'impianto, determinato secondo la formula in vigore al momento del provvedimento di revoca. Dal costo così stabilito si detraggono le quote accantonate per l'ammortamento dell'impianto che si effettua in:

a) 10 anni per sciovie o impianti simili;

b) 15 anni per funivie monofuni;

c) 20 anni per funivie bifuni, monofuni ad agganciamento automatico dei veicoli, nonchè funicolari.

9.2. Si tiene pure conto di eventuali spese sostenute per l'adeguamento, l'ammodernamento o potenziamento dell'impianto e delle quote afferenti a notevoli movimenti di terreno, parcheggi, piste, linee elettriche di alimentazione, in quanto strettamente connesse con la linea funiviaria.

9.3. Se la linea relativa alla concessione revocata è attiva, al concessionario è dovuto inoltre un indennizzo sostitutivo dell'utile cessante per il periodo intercorrente fra il provvedimento della revoca e la scadenza della concessione. Tale indennizzo è calcolato sulla media dei risultati d'esercizio dell'ultimo triennio, in base ai prescritti documenti contabili regolarmente tenuti.

Art. 10.
Tariffe, orari, assicurazioni

10.1. La giunta provinciale può approvare con propria delibera dei criteri uniformi per la determinazione delle tariffe.

10.2. Le variazioni alle tariffe ed agli orari devono essere approvate e rese note al pubblico prima della loro applicazione.

Le tabelle di cui all'art. 14, quarto comma, sono riprodotte in fac-simile nell'allegato *B* del regolamento.

10.3. Il concessionario è tenuto far pervenire all'U.T. copia della polizza di assicurazione dell'impianto prima della sua apertura al pubblico esercizio.

10.4. A richiesta dell'U.T. il concessionario deve dimostrare la copertura dei rischi assicurativi.

10.5. E' fatto obbligo al concessionario di comunicare all'U.T. qualsiasi variazione inerente al contratto di assicurazione.

10.6. I limiti della garanzia assicurativa non devono essere inferiori ai minimali risultanti dall'allegato *C* del regolamento.

10.7. Le polizze scadenti dopo l'entrata in vigore del regolamento devono essere adeguate ai limiti indicati nell'allegato *C*.

10.8. Il trasporto dei viaggiatori deve eseguirsi esclusivamente secondo l'ordine delle richieste ed è vietato ai concessionari di accordare qualsiasi precedenza ai viaggiatori isolati o in gruppi.

10.9. Dal divieto di cui al precedente comma sono eccettuati soltanto il personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla sorveglianza degli stessi, i funzionari che esercitano la vigilanza e il sindacato e gli appartenenti ai corpi di soccorso nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 11.
Sistema di linee

11.1. Agli effetti dell'art. 18 della L.P. per sistema si intende l'insieme di due o più linee collegate o funzionalmente interdipendenti fra di loro per servire o per valorizzare una o più zone turistiche e/o sciistiche, anche a cavaliere su diversi versanti.

11.2. Il collegamento o la relazione di reciproca dipendenza possono essere costituiti anche da itinerari sciistici o turistici, a condizione che sugli stessi sia stato espresso parere di massima favorevole da parte dell'assessorato cui è affidata la materia delle piste da sci.

11.3. L'insieme di linee può comprendere una o più linee adduttrici alle zone interessate e può attingere traffico da più fonti.

11.4. Il termine massimo per l'ottenimento delle concessioni delle linee di un sistema viene stabilito in anni tre dalla data del provvedimento di riconoscimento del sistema.

11.5. Il mancato ottenimento della concessione di una linea entro il termine stabilito, ne comporta la decadenza della preferenza per l'ottenimento della concessione.

11.6. Il termine per la realizzazione di ciascuna linea è indicato nella deliberazione di assentimento della concessione e non può superare il doppio dei termini previsti nell'art. 3 punto *c*) della L.P.

11.7. Il piano di massima di cui al sesto comma dell'art. 18 della L.P. deve comprendere per ogni linea i documenti di cui ai punti 4), 6), 11), 12) e 13) dell'art. 3, primo comma, del regolamento nonchè:

a) la relazione tecnica illustrante le principali caratteristiche dell'impianto, integrata dalla determinazione delle potenze motrici necessarie, della velocità, della portata oraria, degli intervalli tra i veicoli;

b) una planimetria in scala non inferiore a 1:25000, preferibilmente 1:10000, con indicate le linee da riconoscere come sistema e le linee già esistenti in zona nonchè le eventuali piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici e/o sciistici di collegamento tra le piste o le linee stesse;

c) la relazione sulle finalità e sulla categoria di cui all'art. 3.6. del regolamento;

d) l'indicazione dei termini entro i quali si intende realizzare le singole linee.

Art. 12.
Domanda di collaudo

12.1. Nella domanda di collaudo, il direttore dei lavori indica le eventuali lievi, giustificate varianti introdotte nel corso dei lavori e attesta di aver effettuato personalmente tutte le prove

di funzionamento e di carico, atte ad accertare il buon comportamento dell'impianto ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio.

12.2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) dichiarazione della ditta costruttrice circa le caratteristiche dei materiali impiegati e le modalità di costruzione e sulla completa ultimazione delle opere a regola d'arte nonchè circa l'esecuzione delle saldature impiegate nelle varie parti dell'impianto ed in particolare nelle strutture aventi speciale importanza nei riguardi della sicurezza, eseguite da personale specializzato;

2) la dimostrazione dell'avvenuto deposito presso il tesoriere della provincia autonoma di Bolzano dell'importo preventivato, per gli onorari ed i rimborsi ai collaudatori, salvo conguaglio;

3) certificati di collaudo e bollettini di fabbrica delle funi;

4) verbali per l'esecuzione di impalmatura delle funi;

5) verbali per l'esecuzione di giunti a testa fusa;

6) certificati di origine dei materiali impiegati, su richiesta dell'U.T.;

7) certificati delle prove di laboratorio e di cantiere su richiesta dell'U.T. per elementi, strutture, saldature, ecc. dello impianto;

8) verbali relativi all'esame magnetoscopico delle funi;

9) dichiarazione circa l'avvenuta installazione e la verifica degli impianti di messa a terra elettrica;

10) dimostrazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio provinciale del genio civile del certificato del collaudo statico per le opere in c.a. normale e precompresso eseguito a cura di un ingegnere libero professionista nominato dal concessionario. Per le sciovie tale certificato è da presentarsi su richiesta dell'U.T.

Art 13.
Oneri di collaudo e di sorveglianza

13.1. La misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza è indicata nell'allegato *D* al regolamento. Tale contributo va versato annualmente su richiesta dell'amministrazione provinciale a partire dal 1° gennaio successivo alla data di concessione o della sua modifica o del suo rinnovo. L'obbligo di versamento scade all'estinzione della concessione.

13.2. L'onorario spettante al collaudatore viene desunto dalla tariffa professionale riportata nell'allegato *E* al regolamento.

13.3. Se la commissione di collaudo è composta di due membri, l'onorario sopraindicato è maggiorato del 70 %, se la commissione è composta di 3 membri l'onorario è maggiorato del 120 % se la commissione è composta da 4 membri il compenso è maggiorato del 170 %. Nei casi in cui il collaudo statico delle opere in c.a. normale e precompresso è eseguito a parte da un libero professionista, nominato dal concessionario, l'importo delle opere su cui va calcolato percentualmente l'onorario si stabilisce pari all'80 % del costo convenzionale dell'impianto determinato mediante la formula di cui allegato *A* al regolamento.

13.4. Oltre all'onorario previsto nel presente articolo spetta ai membri della commissione di collaudo ed al segretario il rimborso delle spese per viaggio, vitto ed alloggio. Tali spese per i dipendenti da pubbliche amministrazioni sono liquidate applicando le vigenti norme sul trattamento economico di missione.

13.5. Il deposito di cui all'art. 29, terzo comma, della L.P. sarà effettuato dal concessionario su indicazione dell'U.T. mediante versamento su un apposito conto istituito presso il tesoriere della provincia e denominato: « depositi di terzi per operazioni di collaudo delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico ». Copia della quietanza di versamento sarà trasmessa dal tesoriere provinciale all'U.T.

13.6. A collaudo avvenuto, il capo dell'U.T. dispone la liquidazione degli onorari e di ogni altra spesa relativa alle operazioni di collaudo, autorizzando il tesoriere della provincia a prelevare le somme occorrenti dal corrispondente deposito. L'autorizzazione al tesoriere della provincia viene data dal capo dell'U.T. sulla copia della quietanza di versamento in suo possesso, sulla quale dovranno essere indicati i nominativi dei beneficiari e le somme loro spettanti.

13.7. I depositi sopraddetti dovranno essere tenuti dal tesoriere provinciale in evidenza fra i valori di terzi a custodia ed alla fine dell'esercizio dovrà essere indicata la consistenza nel verbale della verifica di cassa.

13.8. La vigilanza sulla regolarità del servizio dei depositi e delle spese inerenti alle operazioni di collaudo viene esercitata dalla ragioneria della provincia.

Art. 14.
Regolamento d'esercizio

14.1. L'esercizio dell'impianto deve svolgersi secondo le modalità previste in un apposito regolamento da approvarsi dall'U.T. su proposta del tecnico responsabile e del concessionario. Il regolamento d'esercizio deve essere redatto secondo schemi predisposti dall'U.T. per i singoli tipi di impianto. In quanto applicabili devono essere pure osservate tutte le disposizioni riportate nei regolamenti tecnici generali o speciali, nonchè altre eventuali prescrizioni per una migliore garanzia di sicurezza e regolarità del pubblico servizio.

14.2. Il regolamento di esercizio deve contenere prescrizioni riguardanti il personale (ordinamento, mansioni ed obblighi, comportamento in servizio), il trasporto (modalità di effettuazione dell'esercizio e manutenzione dell'impianto), i viaggiatori e le cose (obblighi, divieti, sanzioni) e deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale.

14.3. Il testo integrale delle disposizioni concernenti i viaggiatori deve essere esposto al pubblico. I trasgressori a quelle disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico sia nelle stazioni che in linea, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei rimanenti viaggiatori, devono essere deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previsto dagli articoli 432 e 650 del codice penale.

14.4. Il concessionario deve comunicare tempestivamente all'U.T. anche mediante fonogramma o telegramma, qualsiasi incidente o causa che abbia turbato o turbi, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dell'impianto.

Art. 15.
Libro giornale - libro di sorveglianza

15.1. Presso l'impianto dev'essere tenuto il « Libro giornale », compilato secondo un modello approvato dall'U.T., nel quale sono registrate dal capo servizio tutte le annotazioni relative al servizio. Esso deve essere sempre a disposizione dell'U.T.

15.2. I risultati delle ispezioni e verifiche di cui all'art. 28, primo comma, della L.P. devono essere verbalizzati su due esemplari di apposito « Libro di sorveglianza », tenuti a cura dell'U.T. e del tecnico responsabile.

15.3. Le ispezioni e le verifiche si effettuano normalmente in base allo schema predisposto dall'U.T. sul « Libro di sorveglianza ».

Art. 16.
Revisione generale degli impianti

16.1. I termini per la revisione generale degli impianti a fune, decorrenti dalla data di inizio del servizio, sono i seguenti:

funivie bifuni, funicolari terrestri . . . . anni 20
funivie monofuni . . . . » 15
sciovie o impianti simili . . . . » 10

16.2. Ai fini della revisione generale dell'impianto deve essere prodotta almeno sei mesi prima della scadenza di cui sopra una relazione a firma di un ingegnere iscritto all'albo professionale esperto nel settore, sui controlli e verifiche eseguiti sull'impianto nei quali dovrà essere tenuto conto delle sollecitazioni a fatica degli organi in movimento come pure degli effetti delle vibrazioni o di usura e degradazione eventualmente anche causati dagli agenti atmosferici.

16.3. Dalla relazione sull'esito della revisione generale deve risultare se l'esercizio dell'impianto può essere prorogato per un ulteriore periodo di tempo con piena efficienza e sicurezza.

16.4. Tale relazione può essere integrata con un progetto delle eventuali sostituzioni o modifiche proposte, fermo restando il disposto dell'art. 6 del presente regolamento. L'U.T., effettuato l'esame della relazione con esito positivo emette l'atto di accettazione al prolungamento del servizio e contemporaneamente approva le eventuali modifiche, fissando un termine per la loro realizzazione.

Art. 17.
Contrassegno distintivo

17.1. Il contrassegno distintivo di riconoscimento del personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico deve essere conforme al sotto riprodotto:

Art. 18.
Norme tecniche

18.1. Vengono recepite le seguenti norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione e la costruzione degli impianti a fune:

a) « Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone » di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1367 del 18 ottobre 1957, ad esclusione delle norme contenute negli articoli 3, 4, 5, 28, 29, 31, 33, 38, 39;

b) « Prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni » di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1969 ad esclusione di quanto è previsto:

a) nel capo 1;

b) nel capo 3, commi 3.9.3., 3.9.4., 3.9.5., 3.9.6.;

c) « Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento automatico dei veicoli » di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1960, n. 1235, ad esclusione di quanto è previsto negli articoli 2 e 5;

d) « Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli » di cui al decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, e sue modificazioni, ad esclusione delle norme contenute negli articoli 2 e 5;

e) « Norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico » di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1969 e successive modificazioni, ad esclusione delle norme contenute negli articoli 2, 25, 26, 27, 28 e 29;

f) « Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto con impianti a fune » di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1972;

g) « Approvazione delle modalità concernenti la tipizzazione di sciovie in servizio pubblico o di parti di esse » di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1969;

h) « Prescrizioni per il collaudo e l'accettazione delle funi destinate a funivie in servizio pubblico » di cui al decreto ministeriale 18 agosto 1959.

Art. 19.
Disposizioni finali

19.1. Qualora il concessionario propone l'assegnazione della linea alla 1ª o 2ª categoria ai sensi dell'art. 34.3. la richiesta deve essere giustificata.

ALLEGATO *A*

Formula per stabilire il costo convenzionale degli impianti che realizzano linee di trasporto funiviario

Il costo è valutato in milioni di lire ed è dato dalla seguente formula:

$$\text{Costo milioni} = C_1 \{ C_2 + C_3 N + C_4 (H) + [C_5 + C_6 (P)] L + (C_7 + C_8 N) V \}$$

dove le seguenti lettere assumono i parametri propri dell'impianto designati a lato di ogni lettera:

H = somma delle potenze di tutti i motori destinati alla trazione dell'impianto espresse in CV;
L = lunghezza sviluppata dell'impianto espressa in km;
N = numero dei viaggiatori per veicolo;
P = peso complessivo delle funi insistenti in un metro lineare di linea espresso in kg;
V = numero dei veicoli di linea.

I coefficienti C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 C_7 C_8 assumono i valori della seguente tabella:

Coeff.	Impianto	(*)	Valore
C_1	funivie bifuni		1,5
	funivie aggancio automatico		1,4
	telecabine		1,25
	seggiovie		1,25
	sciovie		1,25
C_2	funivie bifuni e funivie ad aggancio automatico		15
	funivie monofuni		8
	sciovie		2
C_3	funivie bifuni:		
	con stazione intermedia		3,6
	senza stazione intermedia		1,6
	funivie aggancio automatico:		
	con stazione intermedia		95
	senza stazione intermedia		85
	telecabine o seggiovie biposto		16
	seggiovie monoposto		33
	sciovie		2
C_4	funivie bifuni	0,12 (*)	0,4
	funivie aggancio automatico	0,1 (*)	0,17
	telecabine	0,1 (*)	0,17
	seggiovie	0,1 (*)	0,17
	sciovie	0,15 (*)	0,2
C_5	funivie bifuni		24
	funivie aggancio automatico		8,7
	telecabine		8,7
	seggiovie		8,7
	sciovie		5,5
C_6	funivie bifuni		1,3
	funivie aggancio automatico		0,9
	telecabine		0,9
	seggiovie		0,9
	sciovie		0,6
C_7	funivie bifuni		2,2
	funivie aggancio automatico		0,3
	telecabine:		
	con veicoli aperti		0,13
	con veicoli chiusi		0,20
	seggiovie:		
	monoposto		0,08
	biposto		0,09
	sciovie		0,05
C_8	funivie bifuni		0,4
	funivie aggancio automatico		0
	telecabine		0
	seggiovie		0
	sciovie		0

(*) Con argano mosso da motore elettrico a corrente continua alimentata mediante apparecchiature statiche.

ALLEGATO C

Tabella relativa minimali di assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie

1) *Funivie bifuni* - ascensori in servizio pubblico, funicolari, slittovie:

per danni a cose	L. 20.000.000
per ogni persona danneggiata	» 60.000.000
per catastrofe	c. 0,3 n. 60.000.000

dove:

« c » è coefficiente variabile nella misura seguente:

c = 1 · per funivie fino a 15 persone per veicolo;

c = 0,8: per funivie da 16 a 30 persone per veicolo;

c = 0,7: per funivie oltre 30 persone per veicolo;

« 0,3 » è il valore di riempimento medio per le funivie desunto dalle statistiche del Ministero;

« n » rappresenta il numero massimo di persone presenti in linea;

« 60.000.000 » è il massimale per persona.

2) *Funivie monofuni a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli*:

per danni a cose	L. 15.000.000
per ogni persona danneggiata	» 60.000.000
per catastrofe	c. 0,1 n. 60.000.000

dove:

« c » e coefficiente variabile nella misura seguente:

c = 0,8: per impianti con massimo di 30 persone in linea;

c = 0,6: per impianti con massimi di persone in linea da 31 a 50;

c = 0,5: per impianti con massimi di persone in linea da 51 a 100;

c = 0,4: per impianti con massimi di persone in linea oltre 101;

« 0,1 » è coefficiente di riempimento medio per gli impianti in questione, calcolato statisticamente dal Ministero;

« n » rappresenta il numero massimo di persone in linea;

« 60.000.000 » è il massimale per persona.

3) *Sciovie e impianti simili*:

per danni a cose	L. 6.000.000
per ogni persona danneggiata	» 60.000.000
per catastrofe:	
fino a 20 persone in linea	» 150.000.000
con più di 20 persone in linea	» 200.000.000

ALLEGATO D

Contributo per spese di sorveglianza

Il concessionario è tenuto a versare nella seguente misura le spese di sorveglianza di cui all'art. 29 della L.P.:

L. 60.000 per linea da realizzare con impianti terrestri, quali sciovie, slittinovie e simili con una lunghezza sviluppata inferiore a m 500;

L. 80.000 per le sopracitate linee di lunghezza superiore;

L. 130.000 per linee da realizzare con impianti aerei monofuni all'attacco permanente dei veicoli;

L. 200.000 per linee da realizzare con impianti aerei bifuni, monofuni ad agganciamento temporaneo dei veicoli ed impianti terrestri su rotaie.

Per le linee di 1ª categoria il contributo è ridotto alla metà.

ALLEGATO E

Compenso professionale per collaudo di impianti a fune

Importo delle opere	Percentuale
5 milioni	1,500
10 milioni	1,000
15 milioni	0,770
20 milioni	0,660
30 milioni	0,520
50 milioni	0,380
100 milioni	0,250
200 milioni	0,170
300 milioni	0,130
400 milioni	0,110
500 milioni	0,100
1 miliardo	0,070

Per importi delle opere superiore al massimo indicato nella presente tabella, le percentuali restano invariate.

Per valori intermedi le percentuali vengono determinate per interpolazione lineare.

(9275)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743260)